

IL CONSIGLIO MUNICIPALE

D E' S A V J.

Con la Prefettizia deliberazione 6. Ottobre 1806. essendo stato accordato a questi Postieri, e Bottegaj da Olio il risarcimento per le perdite risentite dagli stessi ne' mesi di Maggio, e Giugno 1806. verificabile coll'aggiunta di un Soldo per Libbra sul Mensuale Calamiere, ed avendo il Consiglio riconosciuto di Giustizia, che il risarcimento medesimo abbia a cadere a beneficio unicamente di essi Postieri, e Bottegaj, che soli furono li danneggiati, ha trovate necessarie le discipline seguenti, che dietro l'approvazione ottenuta coll'Ordinanza del Sig. Cavalier Prefetto 24. febbrajo ultimo decorso N. 2872. vengono dedotte a pubblica notizia.

I.

Qualunque voglia esercitare la vendita dell'Olio dovrà procurarsi preventivamente l'autorizzazione dal Consiglio, e scoprendosi, che alcuno si facesse lecito di vender Olio senza essere autorizzato, verrà considerato

Tom. XXIII. Num. 3.